



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 57

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni per l'anno 2023. Approvazione.

Seduta pubblica di seconda convocazione.

L'anno 2022 il giorno venti del mese di Dicembre 2022, alle ore 20.30, in Pavia nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocati a cura del Presidente del Consiglio Comunale Nicola Niutta i Consiglieri Comunali con nota PG 151193 del giorno 14 Dicembre 2022 a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Riccardo Nobile si è riunito il Consiglio Comunale, in collegio, per deliberare sull'oggetto, cosa che il Consiglio comunale regolarmente convocato ha fatto nei termini di cui alla presente deliberazione e secondo le risultanze del processo verbale della seduta;

Sono presenti i Signori :

FRACASSI MARIO FABRIZIO	P		
NIUTTA NICOLA	P	TRAVAINI DANIELE	P
COMINI DANIELE	P	TORTI ROBERTO MARIA	P
BIANCHINI LUCA	P	CHIESA PAOLA MARIA	A
MARTINI FRANCO	P	FALDINI RODOLFO	P
VAGHI ROSANGELA	P	CRISTIANI ILARIA	P
RINALDI ANGELO	P	CASTAGNA FABIO	P
GALLO GENNARO	P	GREGORINI ANGELA BARBARA	A
TILOCCA ROBERTO	A	RUFFINAZZI GIULIANO	A
MURA ROBERTO	P	ALONGI PIETRO	P
TARASO MARIA PIA	P	SACCHI ANTONIO	P
MASSAROTTI CAROLINA	P	LISSIA MICHELE	A
MARCHETTI MARIA EUGENIA	P	BARBIERI MARIA CRISTINA	P
ARCURI GIUSEPPE	A	MOGGI ALICE	P
DECEMBRINO LIDIA	P	DEPAOLI MASSIMO	P
DEMARIA GIOVANNI	P	RIZZARDI ROBERTO	P
FRASCHINI NICCOLO'	P	NICOLAIO VINCENZO	P

Totale presenti n. 27

Totale assenti n. 6

Sono presenti altresì gli Assessori: Bobbio Pallavicini Antonio, Trivi Pietro, Marcone Roberta, Cantoni Alessandro, Koch Massimiliano, Zucconi Anna, Longo Barbara Lucia, Torti Mara.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto numero 10 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni per l'anno 2023. Approvazione."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che i regolamenti in materia di entrate tributarie e le deliberazioni tariffarie devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 15 del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- l'art. 1, commi da 739 a 783 della legge 27/12/2019, n. 160, che disciplina l'imposta municipale propria (IMU);
- la legge 30/12/2021, n. 234, a oggetto: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";
- il capo II dello Statuto del Comune di Pavia;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 17/12/2021, n. 55, efficace ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione per il periodo 2021/2022/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2021, n. 506, efficace ai sensi di legge, a oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione 2022/2023/2024. Schema di Piano Integrato Attività e Organizzazione 2022/2023/2024. Annualità 2022*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di legge, di approvazione delle Linee programmatiche 2019 relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 17/12/2018, n. 62, efficace ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 15/12/2021, n. 53, efficace ai sensi di legge, di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 23/07/2020, n. 16, efficace ai sensi di legge, di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'IMU;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della norma;
- la medesima fonte primaria, nei commi da 748 a 755 dell'art. 1, detta disposizioni in ordine alla misura delle aliquote e in particolare:
 - a) al comma 748: l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- b) al comma 750: l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 30/12/1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- c) al comma 752: l'aliquota di base per i terreni agricoli, se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, delle legge 27/12/2019, n. 160, è pari allo 0,76 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- d) al comma 753: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota dello 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- e) al comma 754: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (fabbricati rurali strumentali, fabbricati merce, fabbricati del gruppo catastale D), comprese le aree fabbricabili, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- f) al comma 755: a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28/12/2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208;
- l'art. 1, comma 751 della fonte primaria introduce dall'anno di imposta 2022 l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati;
 - l'art. 1, commi 756 e 757 della legge 27/12/2019, n. 160, dispone che:
 - a) a decorrere dall'anno 2021, in deroga all' articolo 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 - b) in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate nei commi da 748 a 755, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa;
 - c) la deliberazione di determinazione delle aliquote approvata senza il prospetto di cui sopra, non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- il decreto ministeriale di cui in premessa, come previsto dall'art. 1, comma 756 della legge 27/12/2019, n. 160 non è stato approvato, così come non è disponibile, nel Portale del federalismo fiscale, una applicazione per elaborare il prospetto delle aliquote approvate;
- è stato invece emanato decreto del 20/07/2021, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 195 del 16/08/2021, di approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle province e delle Città metropolitane;
- è necessario determinare le aliquote IMU per l'anno 2023 in maniera da salvaguardare gli equilibri di bilancio, riservandosi opportune modifiche a seguito dell'approvazione di norme

legislative e procedurali sopravvenienti;

- le aliquote sono deliberate applicando i margini di scelta sopra richiamati e la deliberazione è redatta con le consuete modalità, fatto salvo il fatto che l'invio avverrà secondo le specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale sopra richiamato;

Ritenuto:

- di confermare per l'anno 2023 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nonché le relative detrazioni, già approvate per l'anno 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale 15/12/2021, n. 53, efficace ai sensi di legge, così come da allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di riservarsi opportune modifiche a seguito dell'approvazione di norme legislative e procedurali sopravvenienti;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto, nelle more del provvedimento di cui all'art. 1, comma 756 e 757 legge 27/12/2019, n. 160, tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore 2 Finanziario, Tributi, Economato, Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. f) del vigente Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi del Comune di Pavia;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione nella seduta del 7 Dicembre 2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica

Presenti: n. 27;

previo scomputo degli astenuti: n. 10 (Alongi Pietro, Barbieri Maria Cristina, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Depaoli Massimo, Moggi Alice, Nicolaio Vincenzo, Rizzardi Roberto, Sacchi Antonio, Faldini Rodolfo);

non partecipanti al voto: 0;

Con voti:

Favorevoli: n. 17 (Bianchini Luca, Comini Daniele, Decembrino Lidia, Demaria Giovanni, Fracassi Mario Fabrizio, Frascini Niccolò, Gallo Gennaro, Marchetti Maria Eugenia, Martini Franco, Massarotti Carolina, Mura Roberto, Niutta Nicola, Rinaldi Angelo, Taraso Maria Pia, Torti Roberto Maria, Travaini Daniele, Vaghi Rosangela);

Contrari: n. 0

DELIBERA

1. **di confermare** per l'anno 2023 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nonché le relative detrazioni, già approvate per l'anno 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale 15/12/2021, n. 53, efficace ai sensi di legge, così come da allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di riservarsi** opportune modifiche a seguito dell'approvazione di norme legislative e procedurali sopravvenienti;
3. **di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto, nelle more del provvedimento di cui all'art. 1, comma 756 e 757 legge 27/12/2019, n. 160, tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214;
4. **di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

(Esce il Consigliere Faldini Rodolfo. Presenti n. 26)

INDI

Con la seguente distinta e separata votazione, espressa con procedura elettronica

Presenti: n. 26;

previo scomputo degli astenuti: n. 1 (Cristiani Ilaria)

non partecipanti al voto: 2 (Depaoli Massimo, Rizzardi Roberto)

Con voti:

Favorevoli: n. 17 (Bianchini Luca, Comini Daniele, Decembrino Lidia, Demaria Giovanni, Fracassi Mario Fabrizio, Frascini Niccolo', Gallo Gennaro, Marchetti Maria Eugenia, Martini Franco, Massarotti Carolina, Mura Roberto, Niutta Nicola, Rinaldi Angelo, Taraso Maria Pia, Torti Roberto Maria, Travaini Daniele, Vaghi Rosangela);

Contrari: n. 6 (Alongi Pietro, Barbieri Maria Cristina, Castagna Fabio, Moggi Alice, Nicolaio Vincenzo, Sacchi Antonio);

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 per procedere all'approvazione della manovra di bilancio

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

F.to Nicola Niutta

Il Segretario Generale

F.to Riccardo Nobile

Firmato digitalmente il 22/12/2022 da Annalisa Boldini / ArubaPEC S.p.A. valida dal 28/07/2021 08:55:17 al 28/07/2024 08:55:17 - Firmato digitalmente il 22/12/2022 da NICOLA

NIUTTA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 07/07/2022 09:03:24 al 07/07/2025 09:03:24 - Firmato digitalmente il 22/12/2022 da Riccardo Nobile / ArubaPEC S.p.A. valida dal 08/09/2022 12:16:56 al 02/10/2025 12:15:56 - Firmato digitalmente il 22/12/2022 da Riccardo Nobile / ArubaPEC S.p.A. valida dal 08/09/2022 12:16:56 al 02/10/2025 12:15:56 -



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità tecnica

N. 68 del 21/11/2022

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni per l'anno 2023. Approvazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno

22/11/2022

Dirigente Settore 2
Daniela Diani / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità contabile

N. 68 del 21/11/2022

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni per l'anno 2023. Approvazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

22/11/2022

Dirigente Settore 2
Daniela Diani / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere di legittimità (ai sensi dell'art.6, comma 2, lett f) del vigente regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi del Comune di Pavia)

N. 68 del 21/11/2022

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni per l'anno 2023. Approvazione.

Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla legittimità sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

23/11/2022

Segretario Generale
Riccardo Nobile / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 57

Esecutività

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000).

Pavia, 22/12/2022

Segretario Generale

Riccardo Nobile / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 57

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 69/2009.

Pavia, 22/12/2022

Il Responsabile della pubblicazione
Annalisa Boldini / ArubaPEC S.p.A.

<p>Aliquota ordinaria</p> <p>Tale aliquota si applica a aree fabbricabili, terreni agricoli (qualora non esenti), fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER), che non siano qualificati come alloggi sociali adibiti ad abitazione principale (si applica l’aliquota ordinaria con detrazione di legge di € 200)</p>	<p>1,06 per cento</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Ulteriori aliquote:

<p>1)</p>	<p>Abitazioni locatè a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998 n. 431, ai sensi del Nuovo Accordo Locale per la Città di Pavia siglato in data 24/01/2019</p> <p><i>Ai sensi dell’art. 1 c. 760, L. 27/12/2019, n. 160, l’imposta è ridotta del 25%.</i></p>	<p>0,96 per cento</p>
<p>2)</p>	<p>Limitatamente a 50 unità immobiliari ad uso abitativo locatè a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998 n. 431</p> <p><i>Tale agevolazione si applica <u>limitatamente a chi affitta ai primi 50 soggetti inseriti nella graduatoria comunale definitiva</u> in corso di validità ai quali non sia stato assegnato in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica.</i></p>	<p>0,49 per cento</p>
<p>3)</p>	<p>Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze, ove per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo</p> <p><i>All’imposta così determinata si applica la detrazione di legge di € 200,00</i></p>	<p>0,6 per cento</p>

4)	Unica unità immobiliare, e relative pertinenze , posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE) , a condizione che l’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso	0,5 per cento
5)	Immobile iscritto nel catasto edilizio urbano nella categoria A, e relative pertinenze, concesso in comodato a un parente in linea retta di primo grado , del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’alloggio; tale agevolazione si applica all’abitazione, unitamente alle sue pertinenze, ove per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; l’agevolazione è concessa ad un singolo immobile per ciascun soggetto passivo. <i>Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 1, c. 747, lett c), legge 27/12/2019, n. 160, la base imponibile è ridotta del 50%.</i>	0,96 per cento
6)	Fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all’articolo 9, comma 3-bis del d.l. 30/12/1993, n. 557, conv. legge 26/02/1994, n. 133.	0,1 per cento
7)	Immobili, NON classificati nel gruppo catastale D , posseduti da organizzazioni senza scopo di lucro regolarmente iscritte al RUNTS o, fino alla sua operatività, all’anagrafe unica delle ONLUS, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	0,46 per cento
8)	Immobili, classificati nel gruppo catastale D , posseduti da organizzazioni senza scopo di lucro regolarmente iscritte al RUNTS o, fino alla sua operatività, all’anagrafe unica delle ONLUS; nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	0,76 per cento
9)	Immobili classificati nella categoria catastale D/3 ed effettivamente utilizzati come cinematografi	0,76 per cento
10)	Immobili, NON classificati nel gruppo catastale D , che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso del 2023. <i>L’aliquota ridotta si applica per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese che realizzano nuove iniziative produttive alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.</i>	0,46 per cento

11)	<p>Immobili, classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso del 2023.</p> <p><i>L'aliquota ridotta si applica <u>per i primi tre anni</u> dalla data di iscrizione delle imprese che realizzano nuove iniziative produttive alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.</i></p>	0,76 per cento
12)	<p>Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le oo.ss.</p> <p><i>Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute nel 2023 e per l'imposta da corrispondere <u>nei primi tre anni</u> dalla cessione dell'azienda.</i></p>	0,46 per cento
13)	<p>Immobili, classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le oo.ss.</p> <p><i>Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute nel 2023 e per l'imposta da corrispondere <u>nei primi tre anni</u> dalla cessione dell'azienda.</i></p>	0,76 per cento

Esenzioni ai fini IMU per l'anno di imposta 2023:

- abitazione principale e relative pertinenze in numero massimo di un'unità per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1 c. 740 e c. 741 lett. b) legge 27/12/2019, n. 160), con l'eccezione delle abitazioni iscritte in catasto in categoria A/1, A/8 e A/9;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo (art. 1 c. 758 legge 27/12/2019, n. 160);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1 c. 751 legge 27/12/2019, n. 160);

Assimilazioni all'abitazione principale ai fini IMU per l'anno di imposta 2023:

- unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola (art. 1, comma 741 lett. c), punto 6), legge 27/12/2019, n. 160);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (art. 1, c. 741 lett. c) punti 1) e 2), legge 27/12/2019, n. 160);

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale (art. 1, c. 741 lett. c) punto 3), legge 27/12/2019, n. 160);
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (art. 1, c. 741 lett. c) punto 4), legge 27/12/2019, n. 160);
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (art. 1, c. 741 lett. c) punto 5), legge 27/12/2019, n. 160);

Riduzioni di imposta per l'anno 2023 derivanti da disposizioni di legge:

- riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs. 22/01/2004, n. 42 (art. 1 c. 747 lett a), legge 27/12/2019, n. 160);
- riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, alle condizioni di cui all' art. 1 c. 747 lett b), legge 27/12/2019, n. 160);
- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1 c. 747 lett a), legge 27/12/2019, n. 160);
- riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998, n. 431 (art. 1 c. 760, legge 27/12/2019, n. 160)